SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 gennaio 2004

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE n. 163 del 17 dicembre 2003.

Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO).

03A14155

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2003, n. **361.**

Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni;

Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonché l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85;

Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento è risolutiva delle eventuali connessioni tra le attività di controllo;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;

Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle Autorità competenti per:

1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;

2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;

3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);

4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;

b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «apparecchio di controllo»: insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;

b) «unità elettronica di bordo»: l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;

d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;

e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;

f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;

g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998;

h) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Art. 3.

Autorità competenti

1. L'autorità per il rilascio dell'omologazione è il Ministero.

2. L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera *b),* del Regolamento.

5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera *b)*, del regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera *c)*, dello stesso regolamento.

7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.

8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.

Art. 4.

Poteri di accertamento

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:

a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera *b),* in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 è comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 270

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.).

— Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lett. *b),* turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articolo 1, comma 2, e 3, comma 1, lett. *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), è il seguente:

«Art. 28 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i Paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.».

— Il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), è il seguente:

«2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.».

— Il testo del regolamento (CEE) n. 3821, del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo «all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 31 dicembre 1985, n. L 370.

— Il testo del regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea del 9 ottobre 1998, n. L 274.

— Il testo del regolamento (CEE) n. 1360 della Commissione, del 13 giugno 2002, entrato in vigore il 25 agosto 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 5 agosto 2002, n. L 207.

— Il testo della legge 13 novembre 1978, n. 727, recante «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1978, n. 328.

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116), è il seguente;

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.».

— Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116), è il seguente:

«Art. 50 *(Accertamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).* — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. — 3. Commi abrogati dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116), è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo e coordinamento).* — Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione).

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1999, n. 286, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio», è il seguente:

«2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.».

— Il testo del decreto legislativo 1º marzo 2001, n. 113, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2001, n. 86.

— Il testo del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2001, n. 94.

— Il testo della legge della regione Valle d'Aosta del 20 maggio 2002, n. 7, concernente il «Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta», è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta dell'11 giugno 2002, n. 25.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del Regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12, comma 3, del regolamento del Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 31 dicembre 1985, n. L 370, è il seguente:

«3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse.

— I testi dell'art. 12 e degli allegati I e II, del regolamento del Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 31 dicembre 1985, n. L 370.

03G0381

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1995, con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1996, con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997 con cui, in considerazione del persistere della situazione di emergenza socio-economico-ambientale, si proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999 con cui, tra l'altro, lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Sarno viene prorogato fino al 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000 con cui, tra l'altro, si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con cui il predetto stato d'emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota n. 2918 del 10 dicembre 2003, con la quale il commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, idonee a ricondurre la situazione emergenziale ad un regime di competenze ordinarie;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire gli interventi straordinari;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Cagliari colpiti da eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologico nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Cagliari colpiti da eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologico nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2002, con il quale lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale, lo stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Cagliari colpiti da eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologico nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta dell'assessorato dei lavori pubblici e assessorato difesa del suolo della regione autonoma della Sardegna, pervenuta con nota del 20 ottobre 2003;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o stato di emergenza, in alcuni comuni della provincia di Cagliari colpiti da eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologico nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14269

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel terittorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interesate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Considerato che le gli interventi straordinari predisposti dal sindaco del comune di Lipari e dal capo del Dipartimento della protezione civile, nominati commissari delegati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, e finalizzati a fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì necessario proseguire le attività di monitoraggio dei fenomeni, al fine di continuare nelle attività di tutela della pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;

Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14270

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la situazione di estrema criticità rappresentata dalla Regione siciliana e dal sindaco di Lampedusa in ordine alle gravi carenze infrastrutturali del porto dell'isola, le quali, in presenza di avverse condizioni meteorologiche, pregiudicano in modo rilevante i collegamenti marittimi;

Tenuto conto che tale contesto incide gravemente sugli interessi fondamentali dei viaggiatori, della collettività locale, sotto i profili della sicurezza, dell'approvvigionamento dei beni primari e dell'economia;

Tenuto conto altresì, della ineludibile esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza della navigazione e delle comunicazioni, igienico-sanitarie, e di tutela da possibili situazioni di inquinamento, anche rispetto al grave fenomeno della immigrazione clandestina, sia per l'aspetto economico di interesse della collettività locale che per quanto concerne quello della custodia e dello smaltimento dei relitti delle imbarcazioni;

Vista la nota prot. n. 5766 del 18 dicembre 2003, con la quale la Regione siciliana in relazione alla situazione sopra descritta concernente l'isola di Lampedusa ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto, quindi, necessario, il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14271

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3331).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonché la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282 e dall'ordinanza del 30 aprile 2003, n. 3285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte dei mezzi pesanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità»;

Viste le note n. 500 del 14 ottobre 2003 e n. 681 del 5 dicembre 2003, del sindaco del comune di Catania - commissario delegato per fronteggiare l'emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità»;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il conseguimento urgente degli obiettivi di cui alla ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, al fine di assicurare la tempestiva, temporanea dislocazione in condizioni di massima sicurezza dei centri di cui all'art. 1 della stessa ordinanza n. 3283, nell'area dell'Acqua Acetosa, località Cecchignola, il commissario delegato-comandante provinciale dei carabinieri gen. Umberto Pinotti opera nell'esercizio dei poteri di cui al citato art. 1, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 9 della medesima ordinanza ed all'art. 11 della ordinanza 3315 del 2 ottobre 2003 integrate con le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, comunque assicurando un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche mediante verifiche ed accertamenti da parte delle competenti strutture sanitarie.

2. Le deroghe di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003 e all'art. 11 della ordinanza 3315 del 2 ottobre 2003, sono integrate dalle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni art. 21, comma 1 e comma 5, lettera *l)*, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo comma 7;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, articoli 27, 28 e 33, e norme strettamente connesse;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 9; decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 6, commi 1 e 2, allegato I lettere *d)* ed *e)*;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, art. 1.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, le parole: «di euro 30.000 per il personale delle Forze armate,» sono sostituite con le parole: «di euro 306.960 per il personale delle Forze armate».

Art. 3.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, citato in premessa ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale, il direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infet-

tive «Lazzaro Spallanzani», sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, è autorizzato, in relazione al contesto di somma urgenza, a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attività finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture del medesimo istituto, anche in deroga agli articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa e in atto su tutto il territorio nazionale, i termini di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, e all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003 n. 3265, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, il commissario delegato opera anche specificamente in deroga agli articoli 34, 34-*bis* e 35, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, prescindendo, ove necessario, dalle procedure relative alla mobilità.

2. Nell'ambito delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, deve ritenersi ricompresa l'istituzione di un servizio di autobus navetta con il centro cittadino, utilizzando mezzi dell'Azienda municipale trasporti.

3. Il riferimento ai fondi ex Gescal di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, deve essere interpretato nel senso di fondi ex art. 11, della legge n. 179 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2003.

Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate. come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

Visto art. 1, comma 2 e art. 3 del decreto 30 dicembre 1999 che, giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di

incasso medio annuo da garantire ai ricevitori già operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad assicurare, pena la revoca della concessione stessa;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dai decreto direttoriale 30 dicembre 1999, all'argamento della rete raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 25.000 punti di raccolta;

Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il contributo *una tantum* da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Considerato che il predetto allargamento di rete è stato attuato dalla concessionaria;

Tenuto inoltre conto che, a motivo delle esclusioni, da parte dei competenti ispettorati compartimentali, o di rinuncia, da parte dei titolari stessi, alle graduatorie 1998 e 1999, numero delle ricevitorie complessivamente operative risulta pari a circa 31.500 punti di raccolta;

Attesa la necessità di procedere al completamento dell'allargamento della rete di raccolta nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei limiti fissati nella concessione in essere, con particolare riguardo alle ricevitorie complessive da attivare, stabilite in numero di 35.000 assicurando una efficiente estensione dei punti di raccolta del gioco del lotto al fine di garantire la presenza su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto, inoltre, che per evitare situazioni di concentrazioni nella raccolta del gioco non sono applicabili, nei comuni in cui risultano operanti fino a due ricevitorie, i limiti reddituali previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto 30 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'art. 19 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono attribuite le relative concessioni a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno.

Art. 2.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato invia alla società concessionaria le graduatorie delle domande di cui al precedente art. 1. La società concessionaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette graduatorie predispone il piano annuale di attivazione delle nuove ricevitorie, prendendo a riferimento, oltre a tali graduatorie, anche quelle relative agli anni precedenti contenenti domande che non sono state oggetto di attribuzione di concessione in quanto non rientranti, in occasione della predisposizione dei piani di attivazione degli anni precedenti, nei criteri di assegnazione contenuti nel successivo art. 3.

Il piano di cui al precedente comma 1 deve essere approvato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato entro trenta giorni dalla presentazione, ovvero, decorso tale termine lo stesso si intenderà tacitamente approvate.

L'elaborazione delle graduatorie relative al primo anno di applicazione delle delle disposizioni contenute nel presente decreto, dovrà essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, prendendo in considerazione le domande presentate negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 da titolari di tabaccheria;

L'attivazione delle ricevitorie interessate dovrà essere completata entro tre mesi dalla comunicazione alla società concessionaria dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di concessione da parte degli ispettorati territorialmente competenti e, comunque, non oltre trenta giorni dall'attivazione del collegamento da parte del gestore della rete di telecomunicazioni.

Art. 3.

L'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 è effettuata istituendo prioritariamente nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti. In tali comuni verranno assegnate due ricevitorie. Nei comuni in cui siano attivi due o più punti di raccolta, il rilascio della concessione viene effettuata solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a € 258.228,45.

In tali comuni il numero di ricevitorie da attribuire sarà pari a Rn = (la: 258.228,45) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, la l'incasso complessivo dell'anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente.

In presenza di domande nei comuni con una sola ricevitoria attiva, anche nel caso di incasso annuo medio inferiore a euro 258.228,45, verrà comunque assegnata una seconda ricevitoria.

In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di ciascun comune è superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si darà priorità nell'ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.

Art. 4.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto direttoriale 30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31 marzo

2005, gli ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di € 20.658,28.

Le revoche saranno disposte solo nel caso in cui le ricevitorie operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie, ovvero vi siano nel comune stesso domande valide per nuove istituzioni allo scopo di assicurare il numero di ricevitorie previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove concessioni attribuite successivamente all'entrata in vigore del sopra citato decreto direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta.

Art. 5.

A partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004.

Nel caso in cui il numero di tali domande sia superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si darà priorità, a livello nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di coadiuzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 131

03A14266

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2003.

Proroga fino al 31 dicembre 2005 di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;

Considerati i tempi tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso;

Ritenuto, altresì, di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della riclassificazione in attuazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CON PROROGA TEMPORANEA AL 31/12/2005

PRODOTTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	IMPRESA
GOLDGLIF	9865	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
SUCCESSO	9866	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
GOLD BEET TRIPLO	9632	14/05/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
KOMBI TRIO	9841	30/11/98	AGRICHEM B.V.
BEDIFAM TRIO	9919	26/01/99	AGRICHEM B.V.
BASAGRAN SG	9843	03/12/98	BASF AGRO S.P.A.
ERBAZONE SG	10357	08/03/00	BASF AGRO S.P.A
BLAST SG	10350	08/03/00	BASF AGRO S.P.A
ETOCIL SC	11000	30/07/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
TRAMAT COMBI SC	9855	04/12/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
VALESATE COMBI SC	10177	11/10/99	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
NORTRON COMBI FLOW	10898	20/04/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
DECCO T	9812	18/11/98	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
MAROX DF	8335	15/06/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
VALEX DF	8363	07/08/93	DU PONT FRANCE S.A.
CONTATTO TWIN	9793	02/11/98	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
REBEET DUO SC	11050	23/10/01	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
GLIFOSAN	9726	03/09/98	SEPRAN S.A.S.
SULFOSATE 480 SL	8305	04/06/93	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
SULPRAL	8306	04/06/93	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
GLIFOSEC	9868	22/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

03A14139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica della voce 16 della tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale consente la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica per il personale addetto a determinate attività;

Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile, n. 66, il quale consente l'individuazione delle attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dello stesso articolo che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile la deroga sul riposo domenicale e settimanale;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 sostituendo alla voce n. 16, in ordine alla natura dell'attività, la dizione «Produzione di acque minerali, artificiali e affini» con «Produzione di acque minerali naturali, di acque di sorgente e di bevande analcoliche a base di acqua e affini» e, relativamente alle operazioni per le quali è concessa la deroga, la dizione «Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto alle operazioni addetto alla fabbricazione, all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione» con «Per il personale addetto alla fabbricazione, al confezionamento, alla spedizione e alla distribuzione»;

Decreta:

La voce 16 della tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è modificata nel seguente modo:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
16	Produzione di acque minerali naturali, di acque di sorgente e di bevande analcoliche a base di acqua e affini.	Per il personale addetto alla fabbricazione, al confezionamento, alla spedizione e alla distribuzione.

Il presente decreta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il Ministro: MARONI

03A14163

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Natura & Sport».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato e dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Natura & Sport S.r.l., quale società collegata ai sensi degli articoli 80 e seguenti alla Giacomelli Sport S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Natura & Sport S.r.l.», sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14254

DECRETO 19 dicembre 2003.

Autorizzazione alla società IMQ S.p.a., in Milano, come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996, concernente la sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale la società IMQ S.p.a., con sede in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta

Art. 1.

1. La società IMQ S.p.a. è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della società IMQ S.p.a. e saranno determinati ai sensi dellart. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La società IMQ S.p.a. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

03A14140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2003.

Cancellazione di varietà di mais iscritte nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione della amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
002377	Mais	Silverio	Maisadour Semences	17/03/03
002375	Mais	Calisto	Maisadour Semences	17/03/03
002924	Mais	Caio	Maisadour Semences	21/02/94
002964	Mais	Saverio	Maisadour Semences	21/02/94
004532	Mais	Twist	Maisadour Semences	04/03/97
005213	Mais	Jasoca	Maisadour Semences	24/02/98

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A14160

DECRETO 18 dicembre 2003.

Proroga della commercializzazione delle varietà di mais «Bigger» cancellata dal registro nazionale delle specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1981 con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di mais denominata «Bigger» e il decreto ministeriale 5 ottobre 1991 con il quale è stata rinnovata per ulteriori dieci anni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 con il quale la varietà di mais denominata «Bigger» è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta presentata in data 11 novembre 2003 dalla ditta Sementi Miatello intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di mais denominata «Bigger»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scandenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Sementi Miatello;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di mais denominata «Bigger», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A14161

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 dicembre 2003.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1903 del 20 dicembre 2002 con il quale la SYREMONT S.p.a. - Sistemi per la conservazione ed il restauro è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunione del 16 settembre 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2855 SYREMONT S.p.a. - Sistemi per la conservazione ed il restauro - Bollate (Milano) sviluppo e messa a punto di sistemi avanzati di conservazione e di protezione dei manufatti edilizi delle aree archeologiche e monumentali.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2002;

Variazione della compagine azionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A14141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della salute. (Deliberazione n. 15/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1º agosto 2003;

Vista la nota del Ministro della salute del 5 dicembre 2003, con la quale viene richiesta l'assegnazione di una numerazione telefonica breve, da individuare tra i codici previsti per i servizi di pubblica utilità o di comunicazione sociale, al fine di istituire un «call center» dedicato al rapporto con i cittadini per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica;

Valutata la conformità della richiesta a quanto disposto dall'art. 13, comma 5, dell'allegato *A* alla delibera n. 9/03/CIR;

Ritenuto, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili di stabilire, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dell'allegato *A* alla delibera n. 9/03/CIR, un nuovo codice da assegnare al Ministero della salute;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Assegnazione di un codice di pubblica utilità al Ministero della salute

1. È assegnato al Ministero della salute il codice di pubblica utilità «1500», ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica.

2. Il comma 3 dell'art. 13 dell'allegato *A* alla delibera n. 9/03/CIR è sostituito dal seguente:

«3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di porto assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri delle attività produttive e dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero della salute

La presente delibera è trasmessa al Ministero della salute ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2003

Il presidente della riunione
TRAVERSA

Il commissario relatore
LARI

03A14165

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 17 novembre 2003 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 dicembre 2003, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:

Art. 1.

All'art. 38 (Consiglio studentesco), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il consiglio studentesco è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso è composto da 35 rappresentanti, dei quali:

9 eletti in un collegio unico di Ateneo con candidature individuali;

2 studenti eletti nel consiglio dell'azienda per il diritto allo studio.

24 eletti con candidature ufficiali, presentate mediante liste fra loro concorrenti, in cinque circoscrizioni di Ateneo corrispondenti ad aggregazioni omogenee delle facoltà nelle seguenti aree didattiche:

a) scientifica-tecnologica;

b) dell'ingegneria e dell'architettura;

c) sanitaria;

d) umanistica;

e) giuridica e politico-economica.

La ripartizione delle facoltà fra le aree didattiche, la ripartizione degli eleggibili fra le circoscrizioni in proporzione al numero degli studenti iscritti alle facoltà afferenti alle stesse e le modalità di svolgimento dell'elezione sono definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento assicura che del consiglio studentesco faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata.

Qualora gli studenti eletti non rappresentassero la totalità delle facoltà presenti in Ateneo, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle facoltà non rappresentate potranno designare al proprio interno un delegato in consiglio studentesco, il quale partecipa alle sedute senza diritto di voto ma con la possibilità di proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, secondo modalità definite dal regolamento di funzionamento del consiglio stesso.

2. Il consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti eletti direttamente nel collegio unico d'Ateneo e nelle cinque circoscrizioni d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. I citati rappresentanti durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili.».

Art. 2.

All'art. 36 (senato accademico), il comma 1, lettera *e)* è sostituito dal seguente: «cinque rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 2, di cui uno può essere il presidente del consiglio stesso.».

Art. 3.

All'art. 37 (consiglio di amministrazione), il comma 6, lettera *h)* è sostituito dal seguente «quattro rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 2;».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 18 dicembre 2003

Il rettore: CALZOLARI

03A14098

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.14775-XV.J (3007) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «DRAGO 3» è riconosciuto, su istanza del sig. Ronca Nicola, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14776-XV.J(3008) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Bianco RN8-2» è riconosciuto, su istanza del sig. Ronca Nicola, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A14097 - 03A14099

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto decreto G n. 470 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA nelle forme e confezioni:

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml, «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, Italia, codice fiscale 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 035375017/G (in base 10), 11RKX9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. Laboratorio Farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 524 mg (pari a cefotaxime mg 500);

la fiala solvente da 2 ml contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato; acqua P.P.I. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035375029/G (in base 10), 11RKXP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. Laboratorio Farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via SAC. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato; acqua P.P.I. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14145

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima Benedetti»

Estratto decreto A.I.C. n. 545 del 31 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFOTAXIMA BENEDETTI nelle forme e confezioni: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 3, c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale 00761810506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035306012 (in base 10), 11PGJW (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 538/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Products Line S.p.a, via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma) (tutte le fasi).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, lidocaina cloridrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035306024 (in base 10), 11PGK8 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 538/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Products Line S.p.a, via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma) (tutte le fasi).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: «2 G/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035306036 (in base 10), 11PGKN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Products Line S.p.a, via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma) (tutte le fasi).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 2,096 (pari a cefotaxime g 2);

la fiala solvente da 10 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima RK»

Estratto decreto A.I.C. n. 546 del 31 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFOTAXIMA RK nelle forme e confezioni: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «2 G/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 09674060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035311012 (in base 10), 11PMF4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035311024 (in base 10), 11PMFJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035311036 (in base 10), 11PMFW (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione:

il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxima 2,096 g (pari a cefotaxime g 2);

la fiala solvente da 10 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica D&G».

Estratto decreto n. 138 del 18 aprile 2003

È autorizzata la conversione del medicinale EPARINA CALCICA D&G della società D&G S.r.l. con sede Vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 01239960477, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: Eparina calcica nelle confezioni:

A.I.C. n. 033937018/G - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033937020/G - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033937032/G - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

Per le confezioni A.I.C. n. 033937018/G - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite e A.I.C. n. 033937020/G - «12500 u.i./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite:

classe: *a)* ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per la confezione A.I.C. n. 033937032/G - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale Eparina calcica D&G, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033937018-020-032), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14154

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miraclin»

Estratto decreto MCR n. 476 del 7 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIRACLIN rilasciata alla società Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273, c.a.p. 21042, Italia, codice fiscale 01192310124, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «100 mg capsule rigide», 10 capsule (codice A.I.C. n. 022211027) viene autorizzata la confezione «100 mg compresse» 10 compresse (codice A.I.C. n. 022211039).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 022211039 (in base 10), OP5UGZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Italia), via Monterosso 273 (tutte); Pharcoterm S.r.l., stabilimento sito in Cusano Milanino (Italia), via Merli n. 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina iclato 115,4 mg (equivalente a doxiciclina base anidra mg 100);

eccipienti: cellulosa microcristallina 91,2 mg; calcio fosfato dibasico 19 mg; crospovidone 15,5 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 3,6 mg; carbossimetilamido sodico 3,5 mg; talco 1 mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; silice colloidale 0,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alle tetracicline.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 022211027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A14144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daycef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 747 del 1º dicembre 2003

Specialità medicinale DAYCEF.

Titolare: Società Sarda Pharmaceutica S.r.l. via Castiglione, 92/B - 09100 Cagliari.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare».1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 034456018.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Daycef, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 034456018, prodotti anteriormente al 21 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 137 del 18 aprile 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalistil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 580 del 1º dicembre 2003

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale HYALISTIL consistente nella sostituzione dell'attuale confezione «Collirio flacone 5 ml» (codice A.I.C. n. 032072011) con la confezione: «0,2 % collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml (codice A.I.C. n. 032072062), e «Collirio flacone 10 ml» (codice A.I.C. n. 032072023) con la confezione «0,2 % collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml (codice A.I.C. n. 032072074).

Sono inoltre autorizzate le modifiche di adeguamento, per il principio attivo, alla monografia di Farmacopea europea, delle specifiche relative al titolo del principio attivo nel prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità che passa da 90 - 110% a 95 - 110%, nonché alla modifica del periodo di validità dopo la prima apertura da 30 giorni a 28 giorni.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36, c.a.p. 95020, codice fiscale 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,2 % collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 032072062 (in base 10), OYLSCY (in base 32);

classe: resta confermata la classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 538/1992);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

dopo la prima apertura: 28 giorni.

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio - Catania (Italia), via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: acido ialuronico (sale sodico) 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,70 mg; potassio cloruro 2,50 mg; sodio fosfato monobasico monoidrato 0,044 mg; disodio fosfato dodecaidrato 0,60 mg; tiomersale 0,05 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Confezione: «0,2% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 032072074 (in base 10), OYLSDB (in base 32);

classe: resta confermata la classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 538/1992);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

dopo la prima apertura: 28 giorni.

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: acido ialuronico (sale sodico) 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,70 mg; potassio cloruro 2,50 mg; sodio fosfato monobasico monoidrato 0,044 mg; disodio fosfato dodecaidrato 0,60 mg; tiomersale 0,05 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (strato lipidico ridotto o alterato).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi HP»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 752 del 3 dicembre 2003

Medicinale: GONASI HP.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 22, c.a.p. 00186, Italia, codice fiscale 00539640482.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 003763113 - 3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente varia a: «250 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 003763125 - flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml varia a: «5000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 003763137 - 3 flaconcini im 500 ui + 3 fiale solvente varia a: «500 U.I./2 ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 003763149 - 3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente varia a: «1000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 003763152 - 3 flaconcini im 125 ui + 3 fiale 2 ml varia a: «125 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 003763164 - 3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml varia a: «2000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «3 flaconcini im 500 ui + 3 fiale solvente» (A.I.C. n. 003763137), 3 flaconcini im 125 ui + 3 fiale 2 ml» (A.I.C. n. 003763152), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A14147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlodone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 753 del 3 dicembre 2003

Medicinale: TICLODONE.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024716021 - 30 confetti 250 mg varia a «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandostatina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 755 del 10 dicembre 2003

Medicinale: SANDOSTATINA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027083056 - «lar» flacone 10 mg/2 varia a: «lar 10 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 2 fiale da 2 ml + set da iniezione;

A.I.C. n. 027083068 - «lar» flacone 20 mg/2 varia a: «lar 20 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 2 fiale da 2 ml + set da iniezione;

A.I.C. n. 027083070 - «lar» flacone 30 mg/2 varia a: lar 30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone+ 2 fiale da 2 ml + set da iniezione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Largactil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 768 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: LARGACTIL.

Società Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 007899014;

«25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 007899026;

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 007899038;

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 007899040.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Largactil» «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, A.I.C. 007899014, «Largactil» «25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse A.I.C. 007899026, «Largactil» «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. 007899038, «Largactil» «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml A.I.C. 007899040, prodotti anteriormente al 9 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 441 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 4 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali per uso umano della società «Novartis Farma S.p.a.», in Orrigo.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 777 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinali: TUTTE (decreto n. 614/2002).

Società Novartis Farma - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle specialità medicinali nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 614 del 23 dicembre 2002 e prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto 614 del 23 dicembre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 24 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater, K flebo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 778 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: ALFATER, K FLEBO.

Società Hardis S.p.a. strada statale 7 bis km 19.5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Alfater - A.I.C. 028820076 e A.I.C. 028820088, K flebo, A.I.C. 01911012 e A.I.C. 019311024, prodotti anteriormente al 10 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 150 del 21 maggio 2003 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 7 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14151

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata con reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata da Consorzio Radicchio di Treviso con sede in Zero Branco (Treviso) - via Scandolara, 80.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», comprensiva di precisazioni, mere correzioni e integrazioni richieste, riguarda le sezioni dello stesso concernenti le caratteristiche ambientali della zona di produzione, le modalità di coltivazione, la rintracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Considerato che le modifiche proposte non incidono sul legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettendo inoltre la qualità del prodotto, ma consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Veneto;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

il Ministero delle polifiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche proposte.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO ROSSO DI TREVISO».

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - è riservata, nel settore orticolo, al Radicchio Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente prodotte, trasformate e confezionate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificati, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio Rosso di Treviso del tipo Tardivo comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

2) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio Rosso di Treviso del tipo Precoce comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Provincia di Padova: Borgoricco, Camposanpiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - genere *cichorium* - varietà silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi °C.

Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 7.000/Ha;

2) precoce kg 9.000/Ha.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 0,400;

2) precoce kg 0,500.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio Rosso di Treviso, precoce e tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ciascun anno.

In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto di ciascun anno.

1) Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di Treviso tardivo si effettuano a partire dal 1° novembre e comunque dopo che la coltura abbia subito almeno due brinate, per favorire la colorazione rossa della pianta.

2) Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di Treviso precoce si effettuano a partire dal 1° settembre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1.

1) Radicchio Rosso di Treviso tardivo.

Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di preforzatura.

Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie più esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice.

Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate.

In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare alla medesima altezza.

I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul terreno, sono protetti con tunnel in modo da impedire maggiori bagnature degli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche o di scioglimento di brinate notturne. I tunnel devono garantire la massima ventilazione dei cespi.

Questa ultima fase potrà essere svolta anche ponendo detti mazzi o gabbie in locali condizionati.

Fase di forzatura - imbianchimento.

La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio Rosso di Treviso tardivo. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio Rosso di Treviso tardivo avviene mediante utilizzazione di acqua di falda, che nella zona risulta particolarmente idonea all'imbianchimento di queste produzioni. I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette ed immersi fino in prossimità del colletto per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportono le foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in misura proporzionale alle dimensioni del cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

2) Radicchio Rosso di Treviso precoce.

Fase di legatura.

In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al fine di inibire il normale processo di fotosintesi, per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive dei requisiti di qualità e si avvia al confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

1) Radicchio Rosso di Treviso tardivo.

a) Aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm.

b) Colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca.

c) Sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza.

d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 12-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso tardivo è cosi definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio - grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature; fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

2) Radiccbio Rosso di Treviso precoce.

a) Aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice.

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato.

c) Sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante.

d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa, raffinata, priva di sbavature;

fittone proporzionato e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P per le relative tipologie di radicchio.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e/o precoce.

I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le tipologie e le superfici coltivate.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata ripartita secondo le tipologie utilizzate.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori al rispettivo elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia altresì all'Organismo indicato all'articolo precedente, per ciascuna tipologia di radicchio, le singole quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 30 × 50 o 30 × 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 × 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

L'indicazione «precoce» o «tardivo» è apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».

Il logo, inoltre, potrà essere inserito - a cura del soggetto preposto - anche nell'apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.» o «Radicchio di Treviso I.G.P.», dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

Precoce
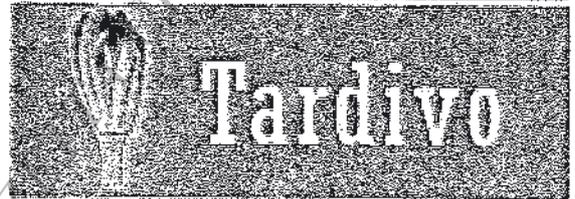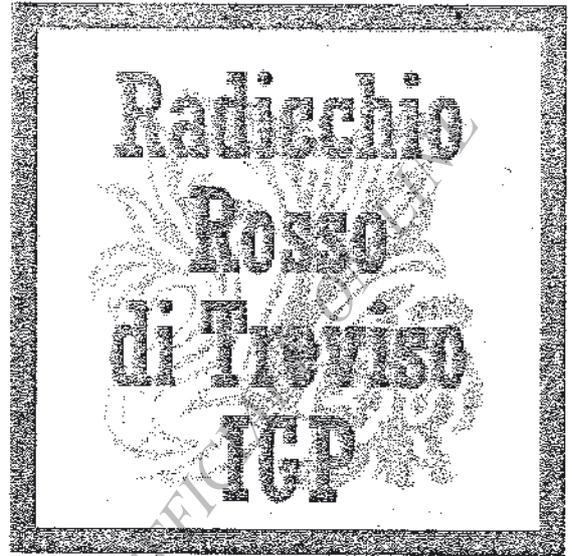
03A14100

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica al decreto n. 44382/2003 del 2 dicembre 2003 del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate del Veneto, recante: «Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale sito in Treviso»

Nella parte motivazionale del decreto sopra citato, pubblicato alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 2003, ove è detto «gli sportelli dell'Uffico dell'Agenzia delle entrate in premessa è rimasto chiuso per due giorni a causa un incendio nelle postazioni del front-office indetto dalle organizzazioni sindacali confederali», deve leggersi: «gli sportelli dell'Uffico dell'Agenzia delle entrate in premessa sono rimasti chiusi per due giorni a causa di un incendio nelle postazioni del front-office».

03A14164

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401001/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77